

Bruxelles, 18 febbraio 2019
(OR. en)

6210/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0231(COD)**

**CODEC 341
ENV 121
AGRI 73
PE 25
ENT 35
MI 140**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 febbraio 2019)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere a una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto il relatore, Nicola DANTI (S&D, IT), ha presentato, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, un emendamento di compromesso (emendamento 4) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 12 febbraio 2019, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 4) alla proposta di regolamento. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato².

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

² La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0289),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0183/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018³,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0000/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

³ GU C 440 del 6.12.2018, pag. 104.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁵,

⁴ GU C 440 del 6.12.2018, pag. 104.

⁵ Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019.

considerando quanto segue:

- (1) Occorre chiarire le descrizioni dei veicoli delle categorie T1 e T2 *fornite dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*⁶ per quanto riguarda la posizione dell'asse più vicino al conducente per i trattori con posto di guida reversibile e il metodo di calcolo dell'altezza del centro di gravità. Al fine di stabilire in modo preciso e uniforme l'altezza del centro di gravità per i veicoli della categoria T2, è opportuno fare riferimento alle norme internazionali applicabili che determinano il centro di gravità del trattore.

- (2) *Un'accurata definizione delle diverse caratteristiche dei trattori agricoli basata sull'analisi delle loro caratteristiche tecniche è della massima importanza per la corretta e completa attuazione del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di esso. Considerando che le discussioni sulle definizioni delle categorie si svolgono nelle pertinenti sedi internazionali, di cui l'Unione è parte, è opportuno che la Commissione ne tenga conto onde evitare qualsivoglia effetto sproporzionato e negativo sull'applicazione dei requisiti tecnici e dei metodi di prova, nonché qualsivoglia conseguenza negativa per i costruttori, in particolare, di trattori altamente specializzati.*

⁶ Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

- (3) Nel regolamento (UE) n. 167/2013 è **opportuno chiarire che con** i termini "macchine intercambiabili" **si intendono** le "attrezzature intercambiabili", garantendo in tal modo un uso ■ coerente della terminologia in tutto il regolamento.
- (4) Nel regolamento (UE) n. 167/2013 gli importatori sono ■ tenuti a conservare una copia del certificato di conformità ■ per i prodotti che non sono conformi a tale regolamento o che comportano un rischio grave. **È opportuno precisare che tale riferimento riguarda il certificato di omologazione UE. Tale regolamento** dovrebbe pertanto essere modificato in modo da fare riferimento al documento appropriato.
- (5) **Il** regolamento (UE) n. 167/2013 stabilisce ■ che un certificato di omologazione UE deve contenere, in allegato, i risultati delle prove. **È opportuno precisare che tale riferimento riguarda la scheda dei risultati di prova. Tale regolamento** dovrebbe pertanto essere modificato in modo da fare riferimento all'allegato appropriato.

- (6) *Il regolamento (UE) n. 167/2013 conferiva alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni, con scadenza il 21 marzo 2018. Vista la costante necessità di aggiornare vari elementi della procedura di omologazione stabilita da tale regolamento e dagli atti adottati a norma dello stesso, in particolare per adeguarli al progresso tecnico o per correggere detta procedura, il periodo per l'esercizio della delega di potere dovrebbe essere esteso, con la possibilità di ulteriori proroghe tacite.*
- (7) *Il regolamento (UE) n. 167/2013 fa riferimento all'abrogazione della direttiva 74/347/CEE del Consiglio⁷ anziché all'abrogazione della direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, che ha codificato la precedente direttiva. È necessario pertanto modificare i pertinenti riferimenti nel regolamento (UE) n. 167/2013.*
- (8) Poiché il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 senza estenderne il contenuto normativo e poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dello stesso, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 167/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁷ Direttiva 74/347/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità e ai tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 191 del 15.7.1974, pag. 5).

⁸ Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 30).

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 167/2013

Il regolamento (UE) n. 167/2013 è così modificato:

1) *all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Il presente regolamento non si applica alle attrezzature intercambiabili che, quando sono trainate su strada, sono completamente staccate dal suolo o non possono ruotare intorno a un asse verticale.";

2) *all'articolo 4, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

"2) la "categoria T1" comprende trattori a ruote aventi carreggiata minima dell'asse più vicino al conducente non inferiore a 1 150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1 000 mm; per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili), l'asse più vicino al conducente è quello munito degli pneumatici di diametro maggiore;

3) *la "categoria T2" comprende trattori a ruote con una larghezza minima della carreggiata inferiore a 1 150 mm, con massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 600 mm; se il valore risultante dalla divisione dell'altezza del centro di gravità del trattore (determinata conformemente alla norma ISO 789-6:1982 e misurata rispetto al suolo) per la carreggiata minima media di ciascun asse supera 0,90, la velocità massima per costruzione è limitata a 30 km/h;"*;

3) *all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Gli importatori conservano, per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti, una copia del certificato di omologazione UE e la tengono a disposizione delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato, e garantiscono che il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 10, su richiesta, possa essere messo a disposizione di dette autorità.";

4) *all'articolo 25, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) scheda dei risultati di prova;"

5) *all'articolo 39, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

"Il primo comma si applica solo ai veicoli nel territorio dell'Unione muniti di omologazione UE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati né entrati in circolazione prima che tale omologazione cessasse di essere valida.";

6) all'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 27, paragrafo 6, all'articolo 28, paragrafo 6, all'articolo 45, paragrafo 4, all'articolo 49, paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 12, all'articolo 61 e all'articolo 70 è conferito alla Commissione per un periodo di **cinque** anni a decorrere dal 22 marzo 2013. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere entro il 22 giugno 2022 e nove mesi prima della scadenza di ogni successivo periodo di cinque anni.";

7) *all'articolo 76, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 2, del presente regolamento, le direttive 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 2003/37/CE, 2008/2/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 2009/76/CE e 2009/144/CE sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2016."

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
